

*Assemblea Regionale Siciliana*  
DI AMBITO REGIONALE

*Di Sicilia*

**DISEGNO DI LEGGE**

**"INQUADRAMENTO NEL RUOLO REGIONALE DEL PERSONALE PROVENIENTE  
DAI SOPPRESSI CONSORZI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE TECNICA E  
DAI CENTRI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE"**

**RELATORE: Giuseppe COLONNA**

Signor Presidente,  
Collegli Consiglieri,

I Consorzi Provinciali per l'Istruzione tecnica, istituiti con legge 7/1/29, n.7 hanno svolto la loro attività e le loro funzioni affidandole alla buona volontà e allo spirito di sacrificio del personale che per molti anni è vissuto in uno stato di precarietà giuridica ed economica. Consorziante di tali enti era il Ministero della P. I. che oltre ad avere la parte principale di maggior contribuente di fondi per lo svolgimento dei relativi compiti di Istituto, aveva anche il potere di controllare l'amministrazione.

In seguito, ai sensi e per gli effetti del D. P. R. n. 10/72 le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato nei riguardi dei Consorzi provinciali per l'Istruzione tecnica venivano trasferite alle Regioni a statuto ordinario. In pratica le Regioni subentravano al Ministero della P. I. mantenendo sempre con i Consorzi su citati, gli stessi rapporti.

La Regione Puglia, facendosi carico di quanto ereditato con il Decreto su richiamato, emanò la legge n. 38 del 7/5/75 recante "Norme sullo svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi del D. P. R. n. 10 del 15/1/72 in materia di Consorzi provinciali per l'Istruzione tecnica".

Tale legge prevedeva disposizioni di carattere amministrativo-contabile e con l'art. 8, in particolare, si è voluto venire incontro, non solo alle legittime aspettative del personale impiegato nei Consorzi, ma soprattutto sanare una situazione che si protraeva da lunghissimo tempo, senza via d'uscita per l'esiguità dei fondi stanziati nei bilanci dei Consorzi a favore del personale dipendente attenendosi, genericamente, alla normativa, prevista dallo Stato per i dipendenti dell'ex INAPLI, INIASA ed ENALC al momento del trasferimento alla Regione degli Enti predetti.

./.

L'art.9 della su citata legge n. 38, infine ribadiva la competenza della Giunta Regionale, o per sua delega, dell'Assessore alla P. I. per quanto concerneva le disposizioni da adottare in merito all'applicazione delle norme di cui agli articoli che quest'ultimo precedono.

Avendo, pertanto, la Giunta Regionale, in forza della su nominata legge, attribuito all'Assessorato alla P. I. l'approvazione degli atti e la vigilanza sul funzionamento dei Consorzi, furono date da questo, ai Consorzi provinciali per l'Istruzione tecnica della Regione, con circolare n. 70/bis del 5/2/76 - prot. n. 34/916/I. P. 2, le direttive ed istruzioni per l'applicazione delle norme sancite dalla legge in questione così come previsto, appunto, dal su richiamato art.9 ed in particolare per gli atti che i Consigli di amministrazione dovevano deliberare in ossequio all'art.8 della legge in parola.

In termini brevi, il personale che ne aveva titolo, fu inquadrato beneficiando, in via analogica, di tutte quelle norme di cui alla legge regionale N. 18 del 25. 3. 74.

A seguito poi del D. P. R. 616/77 i suddetti consorzi provinciali per l'Istruzione Tecnica e quindi anche i centri di orientamento scolastico e professionale, che di tali consorzi ne facevano parte, sono stati soppressi e le relative funzioni, i beni e il personale trasferiti alle Regioni con le limitazioni di cui all'art. 39 del su citato D. P. R. 616/77.

Infine questa Regione con legge n. 53 dell'11/10/78 "Provvedimenti urgenti per il diritto allo studio" recepiva quanto disposto dal D. P. R. già richiamato e in particolare con gli artt. 10 e 11 sopprimeva i Consorzi provinciali per l'Istruzione tecnica e i centri di orientamento scolastico e professionale e subentrava a far tempo dall'1/1/78 (vedi art. 137 del D. P. R. 616/77) nelle funzioni di questi Enti ivi comprese quelle dei centri di orientamento in ossequio a quanto stabilito dal più volte citato D. P. R. 616/77.

In particolare si richiama l'attenzione al 1° comma dell'art. 11 della legge regionale 53/78 che stabilisce: "Il personale dei Consorzi provinciali per l'Istruzione tecnica e dei centri di orientamento scolastico e professionale inquadrato nelle relative piante organiche in base alla

applicazione della l. n. 38/75 e alla circolare esplicativa n. 70, bis del 5/2/76 con delibera dei Consigli di amministrazione dei predetti consorzi, debitamente approvate dalla Regione secondo le modalità previste dalla citata legge, è trasferito nei ruoli regionali".


Il presente disegno di legge con l'art. 1 fissa la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento, del personale avente diritto, all'1/1/78 come si evince dal combinato disposto dell'art. 10 e dell'art. 11 della l. n. 53/78 e dell'art. 39 e dell'art. 137 del D.P.R. 616/77.

Con l'art. 2, inoltre, vengono indicate le norme da applicare a detto personale e ricavate dalla l. n. 18/74 escludendo le norme transitorie; con l'art. 3 si viene ad ampliare la dotazione organica del ruolo regionale già fissata dalla tabella A) della l. n. 18/74 con l'aumento di n. 28 unità suddivise nei vari livelli di appartenenza.

All'art. 4, infine, sono indicate le forme di assistenza e previdenza per questo personale fissando il diritto del dipendente a richiedere la riunificazione dei contributi previdenziali ai sensi di legge.

Pertanto si sottopone alla approvazione di questa Assemblea il presente disegno di legge, licenziato alla unanimità dalla competente Commissione.

( Giuseppe Colonna )



ART. 1

Il personale di ruolo dei soppressi Consorzi Provinciali per la istruzione tecnica e dei Centri di Orientamento Scolastico e Professionale trasferito nei ruoli regionali ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 11 della legge regionale n.53 del 11/10/1978 è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con decorrenza giuridica ed economica dall'1.1.1978.

Il livello retributivo e funzionale di inquadramento del personale di cui al precedente comma è determinato in base alla allegata tabella A di equiparazione dei livelli di provenienza con i livelli funzionali del ruolo unico regionale.

ART. 2

Al personale di cui al precedente articolo sono applicate le norme contenute nei titoli VI, VII, VIII, IX e X della legge regionale n.18 del 25 marzo 1974.

Qualora dopo la ricostruzione della carriera effettuata ai sensi dell'art.92 della su richiamata legge, il trattamento economico in godimento risulti superiore a quello spettante in base all'inquadramento nel ruolo regionale, la differenza viene mantenuta come assegno "ad personam", pensionabile, riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio.

ART. 3

Per effetto dell'inquadramento del personale di cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo regionale, fissata nella tabella A della legge regionale n.18 del 25 marzo 1974, viene modificata ed aumentata di n.28 unità distinte per livelli funzionali di seguito indicati:

-VI	livello	n.9	unità
-V	livello	n.13	unità
-IV	livello	n;3	unità
-III	livello	n.1	unità
-II	livello	n.2	unità
	Totale	<u>n.28</u>	unità

#### ART. 4

Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza il personale inquadrato è iscritto rispettivamente alla C.P.D.EL, I.N.A.D.E.L. ed ENPDEP dalla data di decorrenza dell'inquadramento.

Ai dipendenti trasferiti nei ruoli regionali per effetto degli articoli 39 e 137 del D.P.R. n.616/77 ed ai sensi del 1° comma dell'art. 11 della legge regionale n.53 del 1978, ai fini del ricongiungimento dei servizi precedentemente prestati, si applicano le disposizioni previste dalla legge 7.2.1979, N.29.

Ai fini dell'indennità premio fine servizio si applicano le disposizioni previste dalla legge 8.3.1968, n.152 per il servizio prestato presso la Regione Puglia e per quello eventualmente riscattabile ai sensi di legge.

Per il servizio precedentemente prestato presso l'Ente di provenienza le somme eventualmente accantonate e versate dall'Ente soppresso è dato facoltà ai dipendenti di chiedere la restituzione delle somme di cui trattasi per i servizi resi presso l'Ente di provenienza medesimo, a titolo di indennità di anzianità o di licenziamento o comunque denominata e versate all'Amministrazione Regionale.

#### ART. 5

All'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento iscritto al capitolo di spesa n.00302"stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali L.R. n.18/74 ed oneri rivenienti dalla applicazione dell'articolo 4 della L.R. n.23/74" per l'anno 1980.

- 3 -

# R E G I O N E P U G L I A

## T A B E L L A A

Equiparazione dei livelli di provenienza con i livelli regionali.

*Conte*  
*M*

Livello retributivo e funzionale del ruolo di provenienza	Livello retributivo e funzionale del ruolo regionale
VI livello	VI livello
V livello	V livello
IV livello	IV livello
III livello	III livello
II livello	II livello

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)